



Copia

COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

OGGETTO:

Variante parziale al PRG n. 23, ex art.17 comma 5 e 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., adottata con D.C.C. 31 del 13/10/2015 - Approvazione preordinata all'efficacia a seguito pubblicazione sul BUR. ESEC. IMM.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Presidente	Sì
2. SCHRANZ MARIAROBERTA - Consigliere	Sì
3. TOMOLA MAURO - Consigliere	Sì
4. SCHRANZ PAOLO - Consigliere	Sì
5. IACCHINI KATIA - Consigliere	No
6. HOR COSTANTINO ITALO - Consigliere	No
7. BALMETTI SIMONE - Consigliere	Sì
8. BOLDINI GIOVANNA - Consigliere	No
9. MARONE ROBERTO - Consigliere	No
10. BETTOLI FAUSTO - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 6	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg:

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13/10/2015, che si richiama integralmente, è stata adottata la variante parziale n. 23/2015 al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L. R. n.56/77 e s.m.i, concernente:

- la possibilità di ampliare la destinazione d'uso ammissibile per le strutture turistico-ricettive esistenti, individuate all'Art. 41 delle N.T.d.A., Sottoclasse RT/A1 (destinazione esclusivamente alberghiera), dell'attuale voce 24c1 integrando le destinazioni d'uso come definita al punto 24 voce 24c3 dell'Art. 4 delle medesime Norme di Attuazione e le destinazioni escluse, nei limiti quindi dell'attività consentite per le aziende alberghiere, come disciplinata dalla citata L.R. n.14/1995 e s.m.i.;
- l'aggiornamento/revisione delle definizioni di cui ai commi 23.e e 24.c dell'art.4 con la L.R. n. 3/2015, disciplinando le tipologie ammissibili previste all'art 6 della LR n°3/2015 con esclusione della lett g), anche per la Sottoclasse RT/A2;
- la previsione di adozione di apposito regolamento attuativo per la disciplina delle attività di somministrazione e preparazione collegate alle aziende alberghiere;
- l'adeguamento dell'art.34 per uniformità alle disposizioni del regolamento edilizio vigente in materia di pendenze minime e massime delle coperture;
- in tema di parcheggi pubblici dell'art. 58, si è eliminata la limitazione alla sola destinazione d'uso terziaria degli insediamenti;
- la previsione di adozione di apposito regolamento, in tema di monetizzazione parcheggi, per disciplinare i casi in cui le convenzioni e/o gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e/o dei permessi di costruire potranno prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, nei casi previsti dall'art. 21 comma 4 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero, ove ricorrano ragioni di oggettivo impedimento, per la realizzazione di parcheggi privati ai sensi dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dal comma 9 dell' art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Considerato che l'adozione del progetto preliminare di cui alla citata D.C.C. è avvenuta alla conclusione del procedimento di verifica preventiva di VAS che ha escluso dal processo di Valutazione Ambientale Strategica la presente variante, giusta deliberazione della Giunta comunale n. n.94 del 06/10/2015, recepita e approvata con la medesima deliberazione n. 31 del 13/10/2015; in ottemperanza alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09.06.2008 – Allegato II “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”, il provvedimento di verifica di cui sopra è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Macugnaga dal 13.10.2015 al 11.11.2015 (atto n.

444/2015) ed è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati con nota PG. 4449 del 13.10.2015.

Atteso che la suddetta deliberazione n. 31 del 13/10/2015, comprensiva degli allegati tecnici, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata, unitamente ai medesimi allegati tecnici, sul sito informatico del Comune di Macugnaga per trenta giorni consecutivi, esattamente dal 22/10/2015 al 20/11/2015, come da avviso pubblicato all'albo pretorio on-line in data 22/10/2015; l'avviso recava i termini per la presentazione delle osservazioni e proposte nel pubblico interesse, ovvero dal 05 novembre 2015 al 20 novembre 2015.

Considerato che l'avviso di pubblicazione e deposito della variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 43 del 29/10/2015.

Atteso che a seguito della pubblicazione e deposito della variante n.23/2015 al P.R.G. vigente non risultano pervenute osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse, come certificato dal funzionario dell'Ufficio Protocollo comunale con dichiarazione del 23/11/2015, agli atti.

Considerato che con nota del Comune di Macugnaga del 22/10/2015, prot. 4581, la delibera di adozione, comprensiva degli allegati tecnici, è stata trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Pianificazione territoriale e Infrastrutture per il pronunciamento di competenza sulla compatibilità della medesima con il Piano territoriale provinciale ed i progetti sovracomunali approvati, nonché alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli sede di TORINO;

Considerato che la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con decreto del Presidente n. 113 del 3.12.2015, relativamente alla variante n. 23 al PRG del Comune di Macugnaga, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 13.10.2015, si è pronunciata positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5), al rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6), nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7), trasmesso con nota accompagnatoria prot. n. 32139 del 03.12.2015, qui pervenuta in data 04/12/2015, PG. 5398, integrato della relazione istruttoria a firma del dirigente provinciale;

Ciò premesso,

Vista la documentazione della presente variante parziale n. 23/2015, relativa al progetto definitivo predisposta dal redattore, dell'arch. Piero Piana iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, Numero Iscrizione 1212 sezione A, pervenuta e registrata a PG. n. 0005609 del 17/12/2015 ove si dichiara che:

[...] "Come rilevabile dalla descrizione esposta, le modifiche da introdurre al P.R.G.C. attraverso la presente Variante VP23 non presentano i caratteri indicati nei commi 3 (varianti generali) e 4 (varianti strutturali) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., pertanto la variante da adottarsi può essere definita "Variante Parziale" nel rispetto della procedura prevista dal comma 5 del citato art. 17 Le previsioni insediative oggetto della variante interessano aree interne o contigue a nuclei edificati dotate di opere di urbanizzazione primarie collegate funzionalmente con quelle comunali, come disposto al 6° comma dell'art. 17 . La variante in oggetto soddisfa altresì tutte le condizioni previste dal 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 (così come da ultimo sostituito dall'art. 34 della L.R. 3/2013); in particolare, essa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i*
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i*
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale)*
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità) previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive*
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.*
- i) La presente variante non modifica le quantità delle aree a standards, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, non consente aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga rispetto al PRG vigente.*

(cfr. paragrafo 3 dell'elaborato "A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA" PG. n. 0005609 del 17/12/2015 allegata alla presente) ed inoltre, come si evince dal PROSPETTO DATI QUANTITATIVI /PARAMETRI COMMA 5, ART. 17 L.R. 56/77 SMI integrato nella medesima relazione, la presente variante parziale non apporta alcuna variazione sulla Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla Capacità insediativa

residenziale art. 17, comma 5, lett. e) e sulle Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f);

Per tutto quanto sopra riportato;

Considerato concluso l'iter procedurale previsto, e quindi di poter provvedere all'approvazione definitiva della variante parziale n. 23/2015 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i. che si compone dei seguenti elaborati in formato elettronico, acquisiti a protocollo comunale in data 17/12/2015, e registrati a PG. al n. 0005609, redatta dall'arch. Piero Piana iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, Numero Iscrizione 1212, costituiti da:

A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA (VP23 2015 - *Relazione DEFINITIVO.pdf.p7m*)

B.VP.23 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. (*B_NdiA coordinato_Var_23 evidenziato DEF.pdf.p7m*)

NORME DI ATTUAZIONE (*B_NdiA coordinato_Var_23 DEF.pdf.p7m*)

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto che il Segretario comunale ha ricordato ai presenti l'obbligo di astensione dei Consiglieri presenti in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Udita la relazione orale del Responsabile del Servizio, Geom. Michele Umericelli;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

Dato atto che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito web comunale ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art.39 del D.lgs 33/2013

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

Visti il D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008

Il Sindaco /Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti FAVOREVOLI n.5 (cinque), CONTRARI n.0 (zero), ASTENUTI N.1 (BETTOLI) di n. 6

Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse, che sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera.
2. **DI DARE ATTO** che la presente variante parziale è stata sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.94 del 06/10/2015, in qualità di l'Autorità competente alla VAS, ha escluso la presente variante parziale dal processo di Valutazione ambientale strategica (VAS), come recepito ed approvato con D.C.C. n. 31 del 13/10/2015. .
3. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della LR 56/77 e ss.mm.ii., la variante parziale n.23/2015 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i. che si compone dei seguenti elaborati in formato elettronico, acquisiti a protocollo comunale in data 17/12/2015, e registrati a PG. al n. 0005609, redatta dall'arch. Piero Piana iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, Numero Iscrizione 1212, costituiti da:
 - A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA (VP23 2015 - *Relazione DEFINITIVO.pdf.p7m*)
 - B.VP.23 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. (*B_NdiA coordinato_Var_23 evidenziato DEF.pdf.p7m*)
 - NORME DI ATTUAZIONE (*B_NdiA coordinato_Var_23 DEF.pdf.p7m*)
4. **DI DARE ATTO** che la presente Variante parziale con riferimento all'arco di validità del PRG vigente e alle modificazioni introdotte in sede di approvazione :
 - a) *non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
 - b) *non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i*
 - d) *non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i*

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale)

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità) previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

i) non modifica le quantità delle aree a standards, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, non consente aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga rispetto al PRG vigente.

5. **DI PRENDERE ATTO**, come precisato in premessa e nei documento tecnici come sopra approvati, che la presente variante non apporta alcuna variazione sulla Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla Capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f), e che pertanto non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione delle suddette quantità;

6. **DI DARE ATTO** che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

7. **DI DARE ATTO** che:

– lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art.39 del D.lgs 33/2013;

– la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56-77 e ss.mm.ii e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Dlgs 33/2013.

– La presente deliberazione di approvazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia del VCO, alla Regione Piemonte, alla Soprintendenza ed al Ministero, ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

**con voti FAVOREVOLI n.5 (cinque), CONTRARI n.0 (zero), ASTENUTI N.1 (BETTOLI) di n. 6
Consiglieri presenti,**

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
Dott. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Macugnaga , _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Boggi